



REPUBBLICA ITALIANA
LA
CORTE DEI CONTI
IN
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA
LOMBARDIA

composta dai seguenti magistrati:

dott.ssa Simonetta Rosa	Presidente
dott. Marcello Degni	Consigliere
dott. Giampiero Maria Gallo	Consigliere
dott.ssa Laura De Rentiis	Consigliere
dott. Luigi Burti	Consigliere
dott.ssa Rossana De Corato	Primo Referendario (relatore)
dott. Paolo Bertozzi	Primo Referendario
dott. Cristian Pettinari	Primo Referendario
dott. Giovanni Guida	Primo Referendario
dott.ssa Sara Raffaella Molinaro	Primo Referendario

nell'adunanza pubblica del 23 maggio 2018

visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;
vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
visto il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;
vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;
vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL);
vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;
visto l'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);
visto l'art. 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;



vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

esaminata la relazione dell'Organo di revisione contabile del Comune di Robbiate (LC) relativa al rendiconto 2015, nonché al bilancio di previsione dell'esercizio 2015;

vista la richiesta istruttoria trasmessa con nota n. 12961 del 12 settembre 2017, successivamente integrata in data 13 e 19 aprile 2018;

vista la risposta dell'ente con controdeduzioni in data 25 settembre 2017, successivamente integrata in data 17 e 25 aprile 2018;

vista la richiesta di deferimento del magistrato istruttore e l'ordinanza presidenziale di convocazione della Sezione per la pronuncia specifica ex art. 1, commi 166 e seguenti, della L. 266/2005, per il giorno 23 maggio 2018;

viste le memorie presentate dal Comune di Robbiate in data 22 maggio 2018;

udito il relatore, dott. ssa Rossana De Corato.

Preso atto che all'odierna adunanza pubblica non è intervenuto nessuno in rappresentanza del Comune di Robbiate regolarmente convocato;

Ritenuto in

FATTO

Dall'esame del questionario relativo al bilancio di previsione 2015 e al consuntivo 2015, redatto a cura dell'Organo di revisione del comune in oggetto, sono emerse le seguenti criticità che sono state oggetto di approfondimento in sede istruttoria:

- Errato accantonamento del FCDE in sede di riaccertamento straordinario dei residui e sussistenza di un disavanzo di amministrazione al 1° gennaio 2015 per l'importo di € - 235.894,82.

All'esito del riaccertamento straordinario dei residui all'1 gennaio 2015 l'ente ha registrato un disavanzo di amministrazione complessivo pari ad € -235.894,82, tale dato derivava prevalentemente dall'accantonamento di € 417.412,53 per FCDE, dai vincoli per investimenti pari ad € 330.870,76 ed altri vincoli pari ad € 63.808,06. Con successiva deliberazione consiliare il comune ha predisposto il ripiano del suddetto disavanzo in 30 esercizi finanziari prevedendo una quota annuale pari ad € 4.489,28.

Tale risultato derivava anche dallo svincolo della quota vincolata del risultato di amministrazione formalmente attribuita dall'ente per l'importo di € 101.216,30. Quindi una parte del disavanzo era stata già finanziata nel corso del 2015 riducendo, pertanto, l'entità complessiva del disavanzo da ripianare.

Al fine di verificare la corretta composizione del FCDE è stato chiesto al Comune di Robbiate di fornire la tabella di calcolo elaborata in sede di riaccertamento straordinario dei residui, dalla quale potesse evincersi l'esatta quantificazione dei residui riportati, la tipologia di entrate considerate e le percentuali di riscossione considerate alla luce di quanto indicato dal D.Lgs n.

118/2011. Tale approfondimento si è reso necessario anche in considerazione della circostanza che la tabella relativa al FCDE all'1 gennaio 2015 (allegata al questionario SiQuel di previsione) compilata dall'Organo di revisione, esponeva un risultato diverso e, comunque, evidenziava che l'ente, sulla base dei residui indicati, avrebbe dovuto accantonare a titolo di FCDE il maggior importo di € 844.287,49. Le risposte fornite dal comune a seguito delle reiterate istanze istruttorie, non hanno consentito di chiarire i parametri (residui e riscossioni) utilizzati per la quantificazione del FCDE; invero, la documentazione inviata non appare neanche riferita ai dati contabili che si sarebbero dovuti prendere in considerazione per il calcolo del suddetto FCDE. L'assoluta incertezza dei dati acquisiti ed il possibile errore nel calcolo del FCDE in sede di riaccertamento straordinario potrebbe implicare che, sia l'entità del disavanzo previsto in sede di riaccertamento straordinario dei residui che, conseguentemente, la quota di disavanzo da recuperare – nel caso specifico – trentennale (pari ad € 4.489,28) risultino sottostimati.

In prossimità dell'adunanza pubblica, il Comune di Robbiate (cfr. memorie in data 22 maggio 2018, prot. CdC n. 5223) ha specificato che : *"...Nella redazione del bilancio di previsione 2015 è stato creato il fondo crediti di dubbia esigibilità effettuando il conteggio come previsto dal principio applicato della contabilità finanziaria n.4/2, in particolare riferito all'esempio n.5) Al risultato conseguito a seguito del conteggio effettuato tramite la "media semplice" tra incassi in c/residui attivi all'inizio degli ultimi 5 anni è stata applicata la facoltà data ai comuni di accantonare il 36% per il primo anno di applicazione. L'importo risultante è stato stanziato nel bilancio di previsione 2015 in apposito capitolo sul seguente conteggio: su un totale residui attivi di dubbia esigibilità € 851.615,27 il fondo risultante dal conteggio della media semplice era di € 189.085,35, il 36% ammontava ad € 68.070,73..."*.

A tal fine, l'ente ha depositato una tabella dimostrativa del suddetto calcolo, il quale tiene conto però del periodo 2011 – 2015 e non invece correttamente il quinquennio 2010 – 2014. Inoltre, si evidenzia che sono presenti alcune discrasie rispetto ai dati indicati dal Revisore dei conti in sede di compilazione del questionario di previsione, il quale riportava, com'è noto, anche il calcolo del FCDE al 1° gennaio 2015. In altri termini, l'ente ha prodotto dei dati, per un verso, fondati su annualità certamente errate, e per l'altro, non del tutto coincidenti con quelli indicati precedentemente dall'Organo di revisione, oltre che non conformi al principio contabile relativo al calcolo del "complemento a 100". Come si è già avuto modo di specificare, gli approfondimenti istruttori sono stati effettuati proprio a fronte di una possibile inattendibilità del *quantum* dei residui riportati, e delle percentuali di accantonamento applicate. Comunque, la risposta fornita dall'ente non ha contribuito a chiarire le suddette criticità avendo prospettato, da ultimo, un calcolo che non dimostra certamente come si è addivenuti ad accantonare, in occasione del riaccertamento straordinario, la somma di € 417.412,53 per FCDE. Fermo restando l'inapplicabilità dell'abbattimento percentuale al 36% richiamato dal comune quale parametro di riferimento.

- Errato accantonamento del FCDE in sede di rendiconto 2015

In sede di approvazione del rendiconto 2015, il Comune di Robbiate, ha chiuso l'esercizio finanziario, con un avanzo disponibile di € 107.862,90 derivante dal seguente calcolo [€ 548.721,74 (avanzo al 31/12/2015) - € 274.940,87 (accantonamento FCDE) - € 14.672,28 (avanzo di amministrazione accantonato) - 120.526,16 (parte vincolata) - € 30.719,53 (parte destinata agli investimenti)]. I suddetti dati sono stati estrapolati dal "Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione -Anno 2015" inviato dal comune.

Anche in considerazione dell'incertezza dei dati contabili riferiti al calcolo del FCDE in sede di riaccertamento straordinario e della possibile incidenza sul corretto calcolo del disavanzo di amministrazione, sono stati disposti ulteriori approfondimenti istruttori in ordine, per l'appunto, alla quantificazione del FCDE, il quale, come già detto, risultava pari ad € 274.940,87.

Invero, anche su questo dato il Comune di Robbiate non ha, nel corso dell'istruttoria, fornito riscontri chiari ed inequivocabili in quanto, pur avendo trasmesso un prospetto sintetico dal quale risulta il dato del FCDE al 31 dicembre 2015 (quantificato in € 274.940,87), ha indicato a base del calcolo uno stock di residui attivi riportati (pari ad € 442.368,00) che non sembra corrispondere a quanto indicato nella banca dati Sirtel. A titolo meramente esemplificativo si segnala che i residui attivi riportati (sia a residuo che a competenza 2015) relativi alla tassa smaltimento rifiuti ammontano ad € 691.330,76 (cfr. prospetto banca dati Sirtel).

Con successiva nota depositata in prossimità dell'adunanza pubblica convocata in data odierna, il Comune di Robbiate ha specificato quanto segue: *"...In occasione della redazione del rendiconto è stata verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonata nel risultato di amministrazione facendo riferimento all'importo complessivo dei residui attivi al 31.12.2015, tenuto conto che non vi è accantonamento di entrate tributarie accertate per cassa né di crediti derivanti da altre pubbliche amministrazioni. Si è proceduto alla determinazione per ciascuna categoria di entrate dell'importo dei residui complessivi a fine esercizio. In corrispondenza di ciascuna entrata si è effettuata la media del rapporto tra incassi (in c/residui) e i residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi 5 anni (media semplice).*

Conteggio effettuato:

- *totale residui attivi di dubbia esigibilità € 442.368,00 (residui riportati al 31.12.2015 di competenza) - fondo risultante dal conteggio media semplice € 274.940,87 di cui il 36% ammonta ad € 98.978,71. Si è ritenuto comunque di accantonare nell'avanzo di amministrazione il maggiore importo di € 274.940,87 in quanto comprensivo dei fondi accantonati negli anni precedenti compreso anche l'allora fondo svalutazione crediti..."*

Unitamente alle suindicate controdeduzioni, il comune ha riproposto il calcolo del FCDE al 31 dicembre 2015 senza, tuttavia, spiegare per quale motivo non vi sia una coincidenza con i residui attivi riportati nella banca dati Sirtel, ovvero, quali diverse valutazioni fossero state eventualmente fatte per la quantificazione dei suddetti residui da riportare ai fini del calcolo del FCDE; inoltre, anche a voler considerare corretta l'entità dei residui indicati nella tabella di calcolo pari ad € 442.368,00 - circostanza, comunque, non comprovata - i dati indicati non sembrano conformi, neanche, ai principi contabili armonizzati i quali, nel caso di specie,

richiedono l'applicazione del complemento a 100 (tra i residui complessivi riportati e i residui riscossi) quale parametro di determinazione del FCDE.

Infatti, applicando alle voci dei residui attivi riportati al 31 dicembre 2015 pari ad € 442.368,00, le percentuali di riscossione indicate per ciascuna voce (cfr. tabella allegata alla nota del 22 maggio 2018), si evince che il Comune di Robbiate avrebbe dovuto accantonare il maggior importo di € 312.909,52, piuttosto che di € 274.940,87. In disparte, l'impossibilità di applicare in questa sede l'abbattimento al 36% richiamata dall'ente.

Considerato in

DIRITTO

I) Il controllo delle Sezioni regionali della Corte dei conti.

L'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ha previsto, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, l'obbligo, a carico degli organi di revisione degli enti locali, di trasmettere alla Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, formulata sulla base dei criteri e delle linee guide definite dalla Corte.

Al riguardo, occorre evidenziare la peculiare natura di tale forma di controllo, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, in grado di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio.

Questo nuovo modello di controllo, come ricordato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 60/2013, configura, su tutto il territorio nazionale, un sindacato generale ed obbligatorio sui bilanci preventivi e rendiconti di gestione di ciascun ente locale, finalizzato a tutelare, nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica, la sana gestione finanziaria del complesso degli enti territoriali, nonché il rispetto del patto di stabilità interno e degli obiettivi di governo dei conti pubblici concordati in sede europea.

Esso si colloca nell'ambito materiale del coordinamento della finanza pubblica, in riferimento agli articoli 97, primo comma, 28, 81 e 119 della Costituzione, che la Corte dei conti contribuisce ad assicurare, quale organo terzo ed imparziale di garanzia dell'equilibrio economico finanziario del settore pubblico e della corretta gestione delle risorse collettive, in quanto al servizio dello Stato-ordinamento.

Da ultimo, l'art. 148-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha inteso rafforzare il quadro dei controlli e dei presidi della gestione delle risorse finanziarie pubbliche, nell'ambito di inderogabili istanze unitarie da garantire nell'assetto policentrico della Repubblica.

Nel caso di accertamento, da parte della Sezione, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno, è

previsto, infatti, l'obbligo per gli enti interessati, di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, da trasmettere alla Sezione per le verifiche di propria competenza.

Ulteriori forme di tutela degli equilibri di bilancio sono state previste nel caso di operazioni contabili prive di copertura o di cui sia accertata l'insostenibilità finanziaria.

Qualora le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della delibera prevista dall'art. 148 bis, comma 3, del TUEL, la natura collaborativa del controllo, anche in relazione alla previsione contenuta nell'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, suggerisce di segnalare agli enti anche irregolarità contabili meno gravi soprattutto se accompagnate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun ente.

In ogni caso l'ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni ricevute e a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

II) Irregolarità della gestione finanziaria.

Fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato in sede di riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015 ed al 31 dicembre 2015

L'esame delle relazioni redatte ai sensi dell'art. 1, comma 166 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) dall'organo di revisione dei conti del Comune di Robbiate (LC) in ordine alle risultanze del Bilancio di previsione 2015 e del Rendiconto relativo all'esercizio 2015, ha evidenziato la sussistenza di alcune criticità in ordine all'accantonamento a titolo di FCDE.

In merito al rilievo formulato dal Magistrato istruttore, esaminata la documentazione acquisita nel corso del contraddittorio cartolare svolto precedentemente all'odierna camera di consiglio, questo Collegio evidenzia che il Comune di Robbiate, in sede di riaccertamento straordinario dei residui ha accantonato l'importo di € 417.412,53, tuttavia, gli approfondimenti istruttori non hanno consentito di verificare con esattezza l'entità dei residui attivi riportati all'1 gennaio 2015, e costituenti la base di calcolo per la quantificazione di FCDE. Invero, il periodo di tempo considerato risulta errato, in quanto riferito al quinquennio 2011 - 2015 (cfr. tabella allegata alle memorie in data 22 maggio 2015) e non, invece, a quello 2010 - 2014 e, comunque, l'importo complessivo dei residui attivi conservati è diverso da quanto precedentemente indicato dal revisore dei conti (cfr. questionario sul bilancio di previsione 2015). Su tale discrasia l'ente nulla ha riferito.

In relazione all'entità del FCDE accantonato nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015 pari ad € 274.940,87, il Collegio, pur prendendo atto che l'ente ha specificato di non aver applicato la riduzione del 36% (cfr. memorie in data 22 maggio 2015), non può esimersi dall'evidenziare che permangono numerose perplessità in ordine al calcolo effettuato, in quanto il comune non ha dimostrato di aver correttamente considerato lo *stock* dei residui attivi sui

quali quantificare il FCDE, né di aver applicato, ai sensi della vigente normativa, il metodo di calcolo previsto dai principi contabili cd. armonizzati.

Pertanto, in considerazione della non univoca indicazione dei dati utilizzati per il FCDE in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, nonché dell'incertezza di quelli valorizzati dal Comune di Robbiate (entità dei residui conservati, percentuali di accantonamento in relazione alle riscossioni a residuo ecc.) ai fini dell'accantonamento nell'avanzo di amministrazione del FCDE al 31 dicembre 2015, il Collegio rileva di non aver potuto accertare la congruità degli importi accantonati e la corretta applicazione dei principi contabili sui quali si fonda il nuovo sistema armonizzato.

Si rammenta che il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria fissa le modalità di determinazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità, richiedendo uno stanziamento (nel bilancio di previsione) o un accantonamento (nel rendiconto) minimo obbligatorio calcolato sull'andamento delle riscossioni negli esercizi pregressi.

Il primo accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità è eseguito in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, ed è effettuato con riferimento all'importo complessivo dei residui attivi risultanti dopo la cancellazione dei crediti al 31 dicembre 2014 cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio 2015. Nello specifico, si deve calcolare, per ogni tipologia di entrata che può dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione e per ogni anno degli ultimi 5 esercizi, la media tra gli incassi in conto residui ed i residui attivi riportati.

L'obbligo di accantonamento nel rendiconto, impedisce l'utilizzo della quota del risultato di amministrazione, costituita dai residui attivi di dubbia e difficile esazione, per finanziare spese esigibili fino all'effettiva riscossione del credito.

La Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con la deliberazione n. 32/2015/INPR, ha affermato in questo senso che: *<<...uno degli elementi di maggiore rilevanza nella determinazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 è quello della corretta determinazione del "fondo crediti di dubbia esigibilità", che deve intendersi come un fondo rischi finalizzato a tutelare l'ente impedendo l'utilizzo di entrate di dubbia esigibilità a finanziamento di spese esigibili. L'adeguata quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità - in conformità al principio applicato della contabilità finanziaria (punto 3.3, es. n. 5) - determina la veridicità del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 e preserva l'ente da disavanzi occulti e da potenziali squilibri di competenza e di cassa, allorché sia utilizzato l'avanzo di amministrazione libero, in realtà non disponibile...>>.*

Il sistema contabile armonizzato richiede, in ogni caso, un accantonamento minimo al Fondo crediti di dubbia esigibilità che non può essere inferiore a quello risultante dall'applicazione dei sopra riferiti criteri di calcolo.

Osserva il Collegio che il riaccertamento straordinario dei residui aveva come finalità precipua quella di adeguare l'ammontare unitario e complessivo dei residui attivi e passivi al nuovo principio della competenza finanziaria potenziata, con decorrenza dal 1° gennaio 2015.

L'adeguamento, quindi, avrebbe dovuto incidere in modo determinante sui residui attivi e passivi quantificati alla data del 31 dicembre 2014 e contenuti nel relativo rendiconto; pertanto, tale rendiconto (alla data del 1° gennaio 2015), avrebbe dovuto essere oggetto di una rivisitazione complessiva finalizzata a garantire il superamento delle eventuali criticità contenute nella rappresentazione contabile derivante dall'applicazione nella normativa vigente sino al 2014. In tale ambito, s'inquadrano anche i principi contabili armonizzati recanti le modalità di quantificazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità.

Alla luce di quanto suesposto, è evidente che un'eventuale sottostima del FCDE potrebbe aver reso "disponibile" un risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, maggiore rispetto a quello rispondente all'effettiva situazione finanziaria. Medesime considerazioni possono essere formulate con riferimento alla quantificazione del FCDE a rendiconto 2015 nel caso in cui fossero stati disattesi i principi contabili disciplinanti la suddetta materia.

Il principio contabile elenca tassativamente i crediti che, in ragione della loro natura, possono considerarsi di sicura realizzazione e che, come tali, non sono soggetti all'obbligo di svalutazione (i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili, sono accertate per cassa).

I criteri per il calcolo del Fondo sono esplicitati nell'"esempio n. 5", riportato in calce allo stesso principio contabile che richiede a tal fine di provvedere:

"...b1) a determinare, per ciascuna delle categorie di entrate di dubbia e difficile esigibilità, l'importo dei residui complessivo come risultano alla fine dell'esercizio appena concluso, a seguito dell'operazione di riaccertamento ordinario di cui all'articolo 3, comma 4, del presente decreto;

b2) a calcolare, in corrispondenza di ciascuna entrata di cui al punto b1), la media del rapporto tra gli incassi (in c/residui) e l'importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi...", inoltre, il seguente punto b3) stabilisce che all'importo complessivo dei residui classificati secondo le modalità di cui al punto b1) va applicata una percentuale pari al complemento a 100 delle medie di cui al punto b2).

Prosegue l'"esempio n. 5" stabilendo che: "...Con riferimento alla lettera b2) la media può essere calcolata secondo le seguenti modalità:

b. media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui);

c. rapporto tra la sommatoria degli incassi in c/residui di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio - rispetto alla sommatoria degli residui attivi al 1° gennaio di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;

d. media ponderata del rapporto tra incassi in c/residui e i residui attivi all'inizio ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio..."

Ne consegue che, alla luce del principio contabile sin qui richiamato, l'applicazione del metodo ordinario implica che:

- la percentuale di accantonamento a FCDE in sede di rendiconto deve essere pari al complemento a 100 dell'andamento delle riscossioni in c/residui degli ultimi 5 esercizi (anni 2011-2015, nel caso di specie) rispetto ai residui attivi iniziali dei medesimi esercizi. A consuntivo, dunque, l'andamento delle riscossioni in c/competenza rispetto agli accertamenti, non ha rilievo alcuno (infatti, solo nel bilancio di previsione la quantificazione dell'accantonamento a FCDE è effettuata applicando agli stanziamenti delle entrate di dubbia e difficile esazione il complemento a 100 della media tra incassi in conto competenza e accertamenti degli ultimi 5 esercizi). In conclusione, a consuntivo, la percentuale di accantonamento da applicare *"...all'importo complessivo dei residui attivi, sia di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto, sia degli esercizi precedenti..."*, è pari al complemento a 100 della media -calcolata secondo uno dei metodi di cui al precedente punto b2- del rapporto tra incassi in conto residui e importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi.

- i residui attivi iniziali e le riscossioni in c/residui da considerare per la quantificazione della suddetta percentuale di accantonamento sono quelli *"...degli ultimi 5 esercizi..."*, ossia, per il FCDE di consuntivo 2015 qui in esame, quelli del quinquennio 2011/2015 (relativamente ai quali l'Ente ha tutti i dati rilevanti).

Con specifico riferimento al metodo ordinario, giova qui ricordare quanto affermato da questa Sezione nella deliberazione n.253/2017/PRSE e cioè che *"...non è corretto applicare il metodo ordinario per il calcolo del FCDE a consuntivo abbattendo l'accantonamento a consuntivo 2015 al 36%, (facoltà, al contrario, riconosciuta dal Legislatore per il bilancio di previsione 2015)..."*. Di conseguenza nel periodo temporale 2015/2018, l'accantonamento del FCDE a rendiconto (calcolato con il metodo ordinario) non può fruire -nemmeno per i residui di competenza- di un abbattimento fino alla misura percentuale indicata dal Legislatore con espresso riferimento al bilancio di previsione.

Chiariti, in punto di diritto, i principi e le regole posti a fondamento della determinazione del FCDE, nel caso di specie e sulla scorta delle controdeduzioni trasmesse nel corso dell'istruttoria, questa Sezione osserva che l'ente ha accantonato nell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2015 un FCDE di € 274.940,87, senza fornire un'adeguata dimostrazione della base di calcolo utilizzata, oltre a non aver riscontrato la rilevata discordanza con i dati Sirtel.

Anche con riferimento al FCDE determinato all'1 gennaio 2015, l'incertezza dei dati forniti dall'ente e l'errata valutazione del periodo considerato, nei termini suindicati, induce il Collegio a manifestare alcune perplessità in ordine alla congruenza dello stesso.

Pertanto, ritiene il Collegio che le risultanze del rendiconto 2015, soprattutto con riferimento all'entità del risultato di amministrazione cd. disponibile, sono da considerarsi inattendibili.

La Sezione, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, accerta l'irregolare determinazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 ed al 31 dicembre 2015 e chiede al Comune di fornire, in sede di adozione delle misure correttive da assumere ai sensi dell'art. 148 bis del Tuel, con riferimento al FCDE accantonato al 31 dicembre 2017, i seguenti dati:

- l'elenco dei residui attivi conservati per ogni categoria entrata considerata ai fini della determinazione del Fondo medesimo con indicazione analitica e motivata delle eventuali poste escluse;
- l'importo dei residui attivi esistenti all'inizio di ciascuno degli ultimi 5 esercizi, e le relative riscossioni con indicazione della media realizzata;
- l'importo del Fondo accantonato per ciascuna categoria d'entrata risultante dall'applicazione di una percentuale pari al complemento a 100 della media di riscossione all'importo dei residui attivi conservati al 31 dicembre.

Spetta al comune dimostrare che i suindicati dati siano allineati con quanto indicato nella BDAP, salvo motivare eventuali discrasie.

La Sezione, inoltre, riconosciuta l'importanza della corretta determinazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità per il mantenimento degli equilibri di bilancio dell'ente richiede al comune di adottare i provvedimenti necessari a ristabilire gli equilibri di bilancio dell'ente qualora la rideterminazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità, riferita alla gestione in corso, dovesse evidenziare una situazione di disavanzo di amministrazione.

Alla luce delle considerazioni sopra riportate si ritiene che la gestione finanziaria del Comune di Robbiate, quale emersa dalla documentazione esaminata, presenta profili di irregolarità che richiedono l'adozione di provvedimenti idonei alla rimozione degli stessi e al ripristino eventualmente degli equilibri di bilancio.

P.Q.M.

La Corte dei conti Sezione regionale di controllo per la Lombardia


ACCERTA

La presenza, nei termini evidenziati in motivazione, dei seguenti profili di criticità nella gestione finanziaria:

- l'errato e probabilmente insufficiente accantonamento nel risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 e al 31 dicembre 2015 del Fondo crediti di dubbia esigibilità;

RICHIEDE

al Comune di Robbiate ad adottare i provvedimenti idonei a rimuovere le criticità riscontrate e, in particolare, di fornire tutte le informazioni richieste in parte motiva sulla quantificazione del FCDE al 31 dicembre 2017, unitamente all'adozione dei provvedimenti correttivi idonei a ristabilire gli equilibri di bilancio dell'ente, qualora la rideterminazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità, riferita alla gestione in corso, dovesse evidenziare una situazione di disavanzo di amministrazione. La trasmissione delle suddette risultanze dovrà avvenire a questa Sezione entro 60 giorni dal ricevimento della presente deliberazione.



DISPONE

che la presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale e, attraverso il sistema Si.Qu.EL., all'Organo di revisione dell'ente;
che la medesima deliberazione sia pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato in Milano nella camera di consiglio del 23 maggio 2018.

Il Relatore
(dott.ssa Rossana De Corato)



Il Presidente
(dott.ssa Simonetta Rosa)



Depositata in Segreteria
2 - LUG 2018
Il Direttore della Segreteria
(dott.ssa Daniela Parisini)

